

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari per la salvaguardia delle istituzioni di controllo parlamentari

del 22 ottobre 2008

1. Proposta

I.

La Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato è modificata come segue:

Art. 24a - Commissioni di controllo (nuovo)

¹Il Gran Consiglio designa le Commissioni di controllo previste dalla presente e da altre leggi stabilendone il numero dei commissari e definendone i compiti per quanto non già disposto da norme specifiche.

²Le Commissioni di controllo sono tenute al riserbo sui loro lavori e si esprimono unicamente tramite i loro rapporti.

Art. 25 cpv. 1 (modifica)

¹La sorveglianza delle condizioni di detenzione nelle strutture carcerarie cantonali è affidata a una Commissione di controllo di 7 membri.

Art. 27 cpv. 4a (nuovo)

Se un membro di una Commissione di controllo impedisce di fatto il buon funzionamento della stessa, la Commissione può chiedere all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la sua sospensione in vista di una sostituzione. Contro la decisione dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio è dato ricorso al plenum del Gran Consiglio nel termine di 15 giorni sia alla Commissione che al membro per il quale è proposta la sospensione. La decisione sulla sospensione deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Ufficio presidenziale, rispettivamente del Gran Consiglio.

II.

La Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese è modificata come segue:

Art. 5a cpv. 1 (modifica)

¹L'adempimento del mandato pubblico attribuito all'Azienda dalla presente legge viene verificato da una Commissione di controllo composta da cinque membri, nominati dal Gran Consiglio tra i membri della Commissione speciale dell'energia per la durata della legislatura.

2. Motivazione

Il Gran Consiglio ha da qualche tempo moltiplicato le Commissioni di controllo, che hanno delle competenze particolari rispetto alle Commissioni permanenti o speciali. Si tratta infatti di gremi che esercitano una vigilanza o un'alta vigilanza su aziende pubbliche o su particolari servizi dello Stato.

Sebbene il rispetto del sistema proporzionale imponga una precisa distribuzione dei mandati in questi gremi tra le forze politiche presenti in Gran Consiglio, può accadere, ed è accaduto, che il comportamento di singoli deputati membri di queste Commissioni non risulti compatibile con la riservatezza che queste Autorità richiederebbero, che, sebbene invitati a lasciare il posto a persone più adeguate, non se ne vadano e che i gruppi politici che li hanno proposti non li sostituiscano. Ciò ha per effetto la paralisi di questi gremi, fatto che non può essere accettato.

Per questa ragione i sottoscritti propongono una riforma che introduca i seguenti principi:

- definizione di una nuova categoria di Commissioni parlamentari, che si affianca a quelle permanenti, speciali e d'inchiesta. La nuova categoria viene definita Commissioni di controllo (art. 24a LGC);
- precisazione della necessità generale di mantenere il riserbo sui lavori di queste particolari Commissioni (art. 24a LGC);
- introduzione del principio della possibilità di sospendere i membri di queste particolari Commissioni incapaci di stare alle minime regole (art. 26 cpv. 4a LGC);
- uniformazioni terminologiche (art. 25 cpv. 1 LGC e art. 5a cpv. 1 LAET).

L'accettazione della presente iniziativa permetterebbe da un canto di sospendere chi non sa stare al proprio posto in questi gremi che svolgono un compito delicato e, dall'altro, di garantire a queste Commissioni particolari di poter continuare i loro lavori, in attesa che il gruppo politico di riferimento non decida di sostituire il membro sospeso. Sarebbe così scongiurato il blocco di queste istituzioni sine die, nell'interesse del loro buon funzionamento.

Manuele Bertoli

Bagutti - Belloni - Carobbio - Cavalli - Celio -
Corti - Ducry - Ferrari - Garobbio - Garzoli -
Ghisletta D. - Ghisletta R. - Kandemir Bordoli -
Krüsi - Lepori - Lurati - Marcozzi - Mariolini -
Polli - Solcà - Stojanovic